

Stanziamenti in bilancio della spesa del personale e PIAO: i chiarimenti di ARCONET

Scritto da Interdata Cuzzola | 17/03/2023

Nella riunione dello scorso 15 febbraio ARCONET ha fornito chiarimenti in merito agli stanziamenti del bilancio di previsione degli enti locali riguardanti la spesa di personale: nello specifico, è stato chiesto se, a seguito dell'inserimento del Piano dei fabbisogni di personale nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), previsto dall'art. 6 del DL n. 80/2021, detti stanziamenti devono essere predisposti sulla base dell'ultimo PIAO approvato o sulla base del DUP e della nota di aggiornamento al DUP.

Come è noto, il PIAO è uno strumento di programmazione adottato al termine del ciclo della programmazione finanziaria previsto dall'Allegato 4/1 al Decreto Legislativo n. 118 del 2011.

Al riguardo, la Commissione ha richiamato:

- l'art. 8, comma 1, del DM 30 giugno 2022, n. 132 che descrive il rapporto tra il PIAO e i documenti di programmazione finanziaria delle Pubbliche Amministrazioni, stabilendo che *"il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto"*;
- l'art. 7 del medesimo decreto il quale prevede che il PIAO è adottato entro il 31 gennaio, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data e il successivo art. 8 comma 2, il quale precisa che *"in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci"*.

Ciò premesso, nel corso di ciascun esercizio, gli enti locali avviano il ciclo della programmazione relativo al triennio successivo, approvando il DUP, la nota di aggiornamento al DUP, il bilancio di previsione e il PEG. In coerenza con il quadro finanziario definito da tali documenti, per ciascun triennio di programmazione, il PIAO è adottato entro il 31 gennaio di ogni anno o, in caso di rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione, entro i 30 giorni successivi all'approvazione di tale documento contabile.

Ad esempio, gli enti locali che non si sono avvalsi delle facoltà di rinvio, nel corso del 2022 hanno approvato il DUP 2023-2025, la nota di aggiornamento al DUP 2023-2025, il bilancio di previsione 2023 - 2025 e il PEG 2023-2025. Sulla base del quadro di programmazione definito da tali documenti nell'anno successivo è approvato il PIAO 2023-2025.

Secondo ARCONET risulta, pertanto, evidente che in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, gli enti locali non possono determinare gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale sulla base del Piano dei fabbisogni di personale previsto nell'ultimo PIAO approvato, riguardante il precedente ciclo di programmazione, ma devono tenere conto degli indirizzi strategici e delle

indicazioni riguardanti la spesa di personale previsti nel DUP e nella eventuale nota di aggiornamento al DUP relativi al medesimo triennio cui il bilancio si riferisce.

Al fine di adeguare la disciplina del DUP all'art. 6 del DL n. 80/2022, che ha inserito il Piano dei fabbisogni di personale nel PIAO, la Commissione ARCONET ha predisposto lo schema del DM di aggiornamento dell'Allegato 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011, per prevedere che la Parte 2 della Sezione Operativa del DUP (SeO) definisce, per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.